



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Giuliana Beschi

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarengi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
M. Berruti, G. Beschi, L. Binda,
P. Bisi, C. Callegaro, L. Caratti,
R. Redeghieri, A. Sterli,
E. Valcarengi, C. Valsiglio

Stampa
Tiber Spa - Via Industriale, 24/26
Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/6810155

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppopocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 4/2003 del 9.05.2003
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 20.02.2025

RATIO Lavoro

Periodico dedicato all'amministrazione del personale e al diritto del lavoro

Sommario 3/2025

| | | |
|-------------------------|---|----------|
| Opinione | - "Se gennaio corre asciutto, il contadino raccoglierà di tutto!" | 3 |
| Notizie in breve | | 5 |

Legislazione

| | | |
|---------------|------------------------------------|----------|
| Novità | - Modello 770 semplificato mensile | 6 |
|---------------|------------------------------------|----------|

Prassi

| | | |
|------------------------|--|-----------|
| Agenzia Entrate | - Maggiorazione del costo per nuove assunzioni | 8 |
| | - Fringe benefit a dipendenti mediante carta di debito | 12 |
| Ministeri | - Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata | 14 |
| | - Obbligo del tesserino di riconoscimento negli appalti | 16 |
| | - Utilizzo di locali chiusi sotterranei o semisotterranei | 18 |
| Inps | - Importi massimi di integrazioni salariali e disoccupazione per il 2025 | 22 |
| | - Contributo addizionale Naspi e attività stagionali | 26 |
| | - Aliquote contributive 2025 Gestione Separata Inps | 28 |
| | - Contributi I.V.S. 2025 per artigiani e commercianti | 32 |

Pratica d'ufficio

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Adempimenti | - Novità della Certificazione unica 2025 | 34 |
| | - Certificazione unica 2025 per lavoro autonomo | 38 |
| | - Comunicazione annuale dei lavori usuranti | 40 |
| Agevolazioni | - Esonero contributivo 2025 per lavoratrici madri (bonus mamme) | 42 |
| | - Decontribuzione Sud PMI | 44 |
| | - Domanda di esonero contributivo per la parità di genere | 48 |
| Retribuzione | - Minimi retributivi e contributi 2025 per lavoratori domestici | 52 |
| Contratti | - Ccnl - Area meccanica artigianato - 2ª parte | 56 |

Rubriche

| | | |
|------------------------|--|-----------|
| Strumenti | - Variazione interessi di dilazione Inps e Inail dal 5.02.2025 | 60 |
| Scadenario | - Adempimenti mese di marzo 2025 | 62 |
| Note a sentenze | - Repêchage e professionalità del dipendente | 64 |



Stewartia sinensis

Le cortecce poco suberose, di colore chiaro, sfoglianti in lamine sottili e cartacee, hanno un fascino speciale e sembrano rappresentare un mondo vegetale alieno, lontano dalla generalità delle specie dei nostri boschi mesofili dove gli alberi si rivestono di cortecce ricche di sughero, spesse e fessurate, di colore per lo più scuro, quasi a significare una forma coerente con la funzione di protezione dei vasi conduttori del fusto dalle intemperie e dai parassiti.

Ma le vie della fisiologia vegetale hanno percorsi insospettabili e, a dispetto dell'apparente esilità, stewartia cinese (*Stewartia sinensis*) è molto resistente al freddo e, almeno nei nostri climi, poco soggetta a malattie.

I fiori, singoli, bianchi con stami gialli, compaiono nelle ascelle delle foglie e si aprono in giugno per evolvere in frutti a capsula, legnosi e suddivisi in cinque settori con due semi. Il fogliame verde scuro in autunno vira dal rosso-brunastro al viola.

Originaria della Cina centrale e sud-orientale, deve il nome generico a John Stuart, un botanico scozzese del XVI secolo, ma con un errore di trascrizione, tardivamente corretto in *Stuartia*, comunque entrato nella nomenclatura botanica con la grafia originale.

Poco diffusa, forse snobbata in vivaio per la crescita lenta e per la fioritura tardo primaverile molto meno appariscente di altre specie – camelia su tutte cui è botanicamente legata per essere della stessa famiglia delle Theaceae –, è adatta ai terreni acidi, umidi, ben drenati, ricchi di sostanza organica, tollera l'ombra parziale e, come altre specie pseudo-sciafille, offre la migliore espressione fenotipica in pieno sole.

Non esponetela troppo al vento e, soprattutto, non fatele mancare l'acqua.

Marco Fabbri

www.marcofabbri.it

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

Indirizzo Skype: [servizioclientiratio](https://www.skype.com/it/people/servizioclientiratio)

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

IMPORTI MASSIMI DI INTEGRAZIONI SALARIALI E DISOCCUPAZIONE PER IL 2025

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- FONDO CREDITO
- FONDO CREDITO COOPERATIVO
- FONDO DI SOLIDARIETÀ RISCOSSIONE TRIBUTI ERARIALI
- CONTRIBUTIVO DI LICENZIAMENTO

Circ. Inps 29.01.2025, n. 25 - Mess. Inps 7.02.2024, n. 531

L'art. 3 del D. Lgs. 14.09.2015, n. 148, come modificato dalla L. 30.12.2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), prevede che, con effetto dal 1.01 di ciascun anno, l'importo di cui alla lett. b) del c. 5 del medesimo art. 3, che a decorrere dal 1.01.2022 costituisce l'unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia aumentato nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT. Pertanto, con la circolare Inps 25/2025, viene indicata la misura, in vigore dal 1.01.2025, dell'importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), del trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli e gli impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA), dell'assegno di integrazione salariale del FIS e dei fondi di solidarietà bilaterali. Viene altresì indicata la misura, in vigore dal 1.01.2025, dell'assegno di integrazione salariale e dell'assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito, nonché, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, dell'indennità di disoccupazione NASpI, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola, dell'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

SCHEMA DI SINTESI

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE⁽¹⁾⁻⁽²⁾ | ⇒ | • Importo lordo € 1.404,03. • Importo netto € 1.322,05. | | |
| | ⇒ | <table border="1"> <tr> <td>Integrazione salariale settore edile</td> <td>• Importo lordo € 1.684,85. • Importo netto € 1.586,45.</td> <td>Per intemperie stagionali</td> </tr> </table> | Integrazione salariale settore edile | • Importo lordo € 1.684,85. • Importo netto € 1.586,45. |
| Integrazione salariale settore edile | • Importo lordo € 1.684,85. • Importo netto € 1.586,45. | Per intemperie stagionali | | |
| INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI | ⇒ | Retribuzione di riferimento ⇒ € 1.436,61 | | |
| | ⇒ | Importo massimo mensile dell'indennità ⇒ € 1.562,82 | | |
| INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DISCOLL | ⇒ | Retribuzione di riferimento ⇒ € 1.436,61 | | |
| | ⇒ | Importo massimo mensile ⇒ € 1.562,82 | | |
| INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA | ⇒ | Importo massimo indennità ⇒ € 1.392,89 | | |
| INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ PER LAVORATORI DELLO SPETTACOLO | ⇒ | In relazione all'IDIS da liquidare nel corso dell'anno 2025 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2024, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l'importo del minimale giornaliero contributivo per tale ultimo anno. | | |
| | ⇒ | Tale importo è pari a € 56,87. | | |
| ISCRO | ⇒ | Reddito di riferimento ⇒ € 12.648,00 | | |
| | ⇒ | Importo mensile ⇒ Non inferiore a € 252,00 e non superiore a € 806,40. | | |
| ASSEGNO ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI | ⇒ | Importo mensile ⇒ € 697,43. | | |

Note

⁽¹⁾ La tabella riporta l'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3, c. 5-bis D. Lgs. 148/2015, in vigore dal 1.01.2025, indicato rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26 L. 28.02.1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.

⁽²⁾ La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all'art. 3, c. 5-bis D. Lgs. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall'art. 18, c. 2 del medesimo decreto legislativo.

FONDO CREDITO

ASSEGNO
DI INTEGRAZIONE
SALARIALE

| Massimali assegno di integrazione salariale | |
|---|------------------|
| Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
| Inferiore a 2.556,24 | 1.388,33 |
| Compresa tra 2.556,24 - 4.040,78 | 1.600,22 |
| Superiore a 4.040,78 | 2.021,60 |

ASSEGNO
EMERGENZIALE

| Massimali assegno emergenziale | | |
|---|---|---|
| Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
| Inferiore a 48.953,30 | 2.859,47 | 2.692,48 |
| Compresa tra 48.953,30 e 64.411,27 | 3.221,17 | |
| Superiore a 64.411,27 | 4.508,43 | |

FONDO CREDITO COOPERATIVO

ASSEGNO
EMERGENZIALE

| Massimali assegno emergenziale fondo del credito cooperativo | | |
|--|---|---|
| Fascia retributiva (euro) | Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
| Inferiore a 46.277,71 | 2.742,57 | 2.582,40 |
| Quota compresa tra 46.277,71 e 64.545,23 | 3.688,81 | |
| Quota superiore a 64.545,23 | 4.290,43 | |

FONDO DI SOLIDARIETÀ RISCOSSIONE TRIBUTI ERARIALI

ASSEGNO
INTEGRAZIONE
SALARIALE

| Massimali assegno di integrazione salariale | |
|---|------------------|
| Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
| Inferiore a 2.556,24 | 1.388,33 |
| Compresa tra 2.556,24 - 4.040,78 | 1.600,22 |
| Superiore a 4.040,78 | 2.021,60 |

CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO

DISCIPLINA

- È il contributo, a carico dei datori di lavoro, per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto alla NASpI.
- È parametrato sulla base della NASpI.

MISURA

- **Licenziamento individuale**
 - La somma dovuta a titolo di contributo è pari al **41% del massimale mensile NASpI, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.**
- **Licenziamento collettivo**
 - Il contributo è costituito da una somma pari all'**82% del massimale mensile NASpI** per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
 - Sono soggetti al versamento del **contributo raddoppiato** esclusivamente i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria (0,90%), ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. 148/2015, che, come tali, rientrano nel **campo di applicazione della Cigs**.
 - Nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale **non abbia formato oggetto di accordo sindacale**, la misura del contributo è **moltiplicata per 3 volte**.

Imprese soggette a Cigs

Versamento Deve essere effettuato entro il giorno 16 del 2° mese successivo al licenziamento.

Tavola

Importo 2025 del contributo licenziamento (calcolato in redazione)

| Licenziamento individuale | Contributo 2025 | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| | Importo annuo | 640,76 (1.562,82 x 41%) | | |
| Importo mensile | 53,40 (640,76/12) | | | |
| Licenziamento collettivo | Cigs | Accordo sindacale | Contributo 2025 | |
| | Azienda in Cigs | Con accordo sindacale | Importo annuo | 1.281,51 (1.562,82 x 82%) |
| | | | Importo mensile | 160,79 (1.281,51/12) |
| | | Senza accordo sindacale | Importo annuo | 4.688,46 (1.562,82 x 3) |
| | | | Importo mensile | 320,37 (106,79 x 3) |
| | Azienda non in Cigs | Con accordo sindacale | Importo annuo | 640,76 |
| | | | Importo mensile | 53,40 |
| | | Senza accordo sindacale | Importo annuo | 1.922,28 (640,76 x 3) |
| Importo mensile | | | 160,20 (53,40 x 3) | |

DOMANDA DI ESONERO CONTRIBUTIVO PER LA PARITÀ DI GENERE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI
- CERTIFICAZIONE CONSEGUITA ENTRO IL 31.12.2024

Art. 5 L. 5.11.2021, n. 162 - D.M. Lavoro 20.10.2022 - Mess. Inps 3.04.2023, n. 1269
Circ. Inps 27.12.2022, n. 137 - Mess. Inps 21.12.2023, n. 4614 - Mess. Inps 30.12.2024, n. 4479

La L. 162/2021 ha introdotto un esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che ottengono la certificazione di parità di genere. Questo beneficio, fino a un massimo di € 50.000 annui, è riservato a chi possiede la certificazione rilasciata dagli organismi accreditati. L'Inps, con il messaggio 30.12.2024, n. 4479, informa che le aziende possono richiedere l'esonero per le certificazioni ottenute entro il 31.12.2024, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 30.04.2025. I datori di lavoro possono presentare la domanda di esonero tramite il modulo online "Sgravio par_gen", disponibile nel Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

Le domande saranno elaborate dopo la scadenza e, se accolte, i datori di lavoro riceveranno un codice di autorizzazione per fruire dell'esonero. In caso di insufficienza di fondi, l'esonero potrebbe essere ridotto proporzionalmente. Le aziende che hanno già ricevuto l'esonero in passato non devono ripresentare la domanda, poiché il beneficio è automaticamente riconosciuto per tutta la durata della certificazione.

SCHEMA DI SINTESI

| | | | | |
|--|---|---|---|-------------------|
| AGEVOLAZIONE | ⇒ | Esonero contributivo in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere ⁽¹⁾ . | ⇒ | Art. 5 L.162/2021 |
| MISURA | ⇒ | L'esonero spetta in misura non superiore all'1% dei contributi dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di € 50.000 annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile nel limite delle risorse stanziato. | | |
| CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE Art. 46-bis, c. 1 D. Lgs. 198/2006 D.M. 29.04.2022 | ⇒ | Per l'ottenimento della certificazione si applica la prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 contenente le apposite Linee Guida, pur non essendo una norma nazionale. | | |
| | ⇒ | <ul style="list-style-type: none"> • Tramite appositi indicatori KPI i datori di lavoro privati possono raggiungere i requisiti minimi per ottenere la certificazione. • Al rilascio della stessa provvedono gli organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. | | |
| | ⇒ | L'elenco aggiornato degli Organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della certificazione in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 è disponibile al seguente link: https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione . | | |
| CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL'ESONERO | ⇒ | <ul style="list-style-type: none"> • Rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 1175, L. 296/2006 (Durc, rispetto della normativa giuslavoristica e rispetto dei Ccnl firmati da OO.SS. maggiormente rappresentative). • Invio del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile (previsto ogni 2 anni per datori di lavoro che abbiano più di 50 dipendenti). • Possesso della certificazione della parità di genere che, laddove venga meno, comporta la perdita del diritto all'esonero. | | |
| DOMANDA | ⇒ | L'accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di istanza telematica, da presentare entro il 30.04.2025 . | | |
| NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO | ⇒ | L'esonero è da considerarsi generalizzato e pertanto non riconducibile al regime ex art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. | | |

Nota⁽¹⁾

La mera presentazione, anche su base volontaria, del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, non consente ad un'azienda di accedere al beneficio.

APPROFONDIMENTI

DATORI
DI LAVORO
BENEFICIARI

- Tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere.
- Enti pubblici economici.
- Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici.
- Enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico.
- Ex istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto privi dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritti nel registro delle persone giuridiche.
- Aziende speciali costituite anche in consorzio.
- Consorzi di bonifica.
- Consorzi industriali.
- Enti morali.
- Enti ecclesiastici.

| | |
|---------------------------------|--|
| Datori di lavoro esclusi | Tutte le pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 D. Lgs. 165/2001. |
|---------------------------------|--|

ASSETTO E MISURA
DELL'ESONERO

- L'esonero consiste nell'**1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un massimo di € 50.000 annui**, nel limite delle risorse stanziato.
- L'esonero è da riparametrare su base mensile (€ 4,166,66 al mese) e **non comprende**:
 - .. i contributi Inail;
 - .. i contributi per il fondo tesoreria Tfr;
 - .. i contributi per i fondi di solidarietà e di integrazione salariale (ove presenti);
 - .. il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali;
 - .. le contribuzioni di natura non previdenziale;
 - .. la contribuzione di solidarietà alle gestioni previdenziali.

COORDINAMENTO
CON ALTRI INCENTIVI

- È possibile il cumulo con altri esoneri o agevolazioni previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo.

PROCEDIMENTO
DI AMMISSIONE
ALL'ESONERO

- Il datore di lavoro deve inviare l'**istanza online** "PAR_GEN" nel Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).
- L'istanza resta in stato di "trasmessa" fino all'elaborazione massiva delle pratiche, successivamente sarà indicato in calce l'importo dell'esonero concesso (domanda "accolta" se la domanda è accolta interamente, domanda "accolta parziale" laddove sia necessario un riproporzionamento sulla base dei fondi stanziati).

All'esito dell'elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell'esonero sarà attribuito il **codice di autorizzazione (CA) "4R"**.

FLUSSO
UNIEMENS

- I datori di lavoro beneficiari devono esporre a partire dal flusso UniEmens **di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento** la quota di esonero spettante, valorizzando all'interno dell'elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione "**L238**", avente il significato di "Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021".
- Nell'elemento <ImportoACredito> devono indicare il relativo importo dell'esonero da conguagliare.
- Per il recupero delle **mensilità pregresse** il metodo è il medesimo indicato ma deve essere utilizzato il codice causale di nuova istituzione "**L239**".
- I datori di lavoro che hanno **sospeso o cessato l'attività** e intendono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

CERTIFICAZIONE CONSEGUITA ENTRO IL 31.12.2024

ISTANZA

- **Nuovo modello**
 - Sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” è stato rilasciato il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che hanno conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il 31.12.2024.
 - Per accedere al suddetto modulo, è necessario selezionare l’anno di riferimento 2024.
- **Termini**
 - Al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame ai datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31.12.2024, le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30.04.2025.
 - Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31.12.2024.
- **Contenuto**
 - La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:
 - .. i dati identificativi del datore di lavoro;
 - .. la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
 - .. l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
 - .. la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
 - .. la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere in possesso della certificazione di parità di genere, l’identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29.04.202;
 - .. la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa.

Retribuzione media mensile globale

- La retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.
- La retribuzione media mensile globale, dunque, si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.
- Pertanto, la stessa si riferisce all’**ammontare complessivo delle retribuzioni medie erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori** in carico all’azienda. Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 50 lavoratori, ciascuno dei quali percepisca mediamente € 2.000 mensili, la retribuzione media mensile globale da indicare nella domanda è pari a € 100.000 e non a € 2.000.

PROCEDURA DI ELABORAZIONE DELLE ISTANZE

- Le domande correttamente inoltrate rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata al termine del periodo volto all’acquisizione delle istanze (30.04.2025). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.
- Al riguardo, l’Inps autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, quale esonero non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di € 50.000 annui per ciascun beneficiario.
- Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1% della contribuzione datoriale - nel sopraccitato limite di € 50.000 annui - saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.
- L’ammontare massimo di € 50.000 annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di € 50.000 per codice fiscale.

- Fermo restando il limite di spesa di € 50 milioni annui, nell’ipotesi di insufficienza di dette risorse, sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.
- Qualora si renda necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.

CODICE AUTORIZZAZIONE

- All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’art. 5 L. 162/2021”.
- La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”.

L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.

RINUNCIA/REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

- In caso di rinuncia o revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Inps, mediante la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché al Dipartimento per le Pari opportunità alla PEC pariopportunita@mailbox.governo.it, e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.

VERIFICA DEI REQUISITI

- Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunicherà periodicamente all’Inps i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere.
- Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti di cui sopra, la domanda non potrà trovare accoglimento.

FRUIZIONE DEL BENEFICIO

- Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, l’effettiva fruizione della misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza nell’ambito della presente campagna potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti.

DOMANDE PREGRESSE

- **I datori di lavoro privati che hanno presentato, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste**, la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, **non devono ripresentare domanda**, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, **l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto** per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.
- Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento della domanda presentata nelle precedenti campagne volte al riconoscimento dell’esonero, la richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2024 sarà respinta.